



Brindisi, 10.12.2010

Alle Spettabili
Imprese Edili

Ai Signori
Consulenti del Lavoro

Oggetto: Comunicazione Versione 2.0 Client M.U.T.

Come già preannunciato, è disponibile sul sito <http://mut.cnce.it> la nuova versione 2.0 Client M.U.T., per la trasmissione telematica delle denunce mensili.

La trasmissione delle denunce, con la nuova versione del Client M.U.T., è obbligatoria a partire da quelle di competenza Gennaio 2011, da inviare entro febbraio 2011.

A tal fine, i Signori Consulenti e le Imprese che gestiscono direttamente il MUT devono attivare i necessari aggiornamenti indicati sul sito (Certificato, Framework, Client Mut e Schemi XML), secondo le istruzioni e le modalità descritte.

Suggeriamo di scaricare e visionare tutta la **Documentazione On line** di accompagnamento.

In sintesi, indichiamo le innovazioni presenti nella nuova versione Client M.U.T.:

- a) Sono state, infatti, introdotte alcune innovazioni che renderanno bloccanti le denunce se mancanti, per esempio, delle informazioni relative ai campi riguardanti la gestione CANTIERI (pubblici/privati);
- b) E' prevista la possibilità di dettagliare le ore lavorate sui singoli cantieri, nel caso in cui il lavoratore abbia lavorato su più cantieri nell'arco del mese (pur rimanendo TEMPORANEAMENTE la facoltà per l'impresa di attribuirle ad un solo cantiere prevalente);
- c) Sono introdotte le indicazioni necessarie alla gestione delle norme contrattuali sul part-time (totale dipendenti Impresa, totale operai a tempo indeterminato, casi di esenzione e % dell'orario a tempo parziale rispetto a quello pieno). Va precisato che l'impresa non può assumere lavoratori a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, fatta salva la possibilità di assumere almeno un lavoratore, purchè esso non ecceda il 30% dei lavoratori a tempo pieno;
- d) Sono previsti i campi per il controllo dei limiti contrattuali per le ferie, i permessi retribuiti e non. In particolare, le Ferie (160 ore x anno solare) vanno godute per minimo due settimane nell'anno di maturazione e le 2 restanti nei 24 mesi successivi. I permessi retribuiti (88 ore/a) vanno utilizzati entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di maturazione. I permessi non retribuiti possono ammontare a 40 ore annue.

I nostri uffici sono a disposizione per ogni ulteriore e utile chiarimento.

Con i migliori saluti

Il Direttore
(Aldo Coverta)